

L'Esponente è società a responsabilità limitata titolare di azienda agricola insediata sul fondo denominato [REDACTED] acquistato dichiarandosi I.A.P. e perciò beneficiando delle prescritte agevolazioni fiscali in sede di registrazione dell'atto.

Configurandosi come società commerciale di capitale e non di persone, la Esponente, per potersi equiparare agli I.A.P., deve essere amministrata da persona fisica in possesso dei prescritti requisiti professionali come in effetti è. Ufficio però accerta che l'amministratore, Sig. [REDACTED], regolarmente qualificato i.a.p., aveva già utilizzato tale sua qualifica per attribuire la veste di I.A.P. ad altra società semplice alla quale egli partecipa e della quale è anche amministratore (V. ric., pag.2). Ciò non sarebbe consentito dall'art. 1, comma tre bis, D. Lgs 99/04 che recita: "La qualifica di imprenditore agricolo professionale può essere apportata da parte dell'amministratore ad una sola società".

La duplicazione delle agevolazioni fiscali in capo a due società quale conseguenza del possesso della qualifica I.A.P. da parte della stessa e unica persona non sarebbe dunque ammessa per cui A.D.E., accertata la decadenza dal detto beneficio, provvede, con atto di liquidazione che qui si impugna, a chiedere alla società agricola [REDACTED] srl le maggiori imposte rivenienti dal ricalcolo fatto con le aliquote ordinarie. La imposta di registro accessoriata ammonta ad € 97.745, quella ipotecaria, pure accessoriata, ad € 12.874 e la sanzione liquidata ed irrogata col cumulo materiale ad € 51.028.

Ricorso (r)

#1r) Errata interpretazione del detto articolo 1, comma tre bis. Eccesso di potere.

Il divieto non riguarda il caso di specie in quanto non c'è duplice conferimento di qualifica. La legge in parola infatti distinguerebbe il trattamento riservato alle società semplici e di persone rispetto a quello riservato alle società di capitali.

Si parte dal fatto che la legge per queste due categorie detta due distinti e non alternativi criteri identificativi per la attribuzione alla società stessa della qualifica di I.A.P. Nelle società semplici e di persone basta la presenza di almeno un socio qualificato i.a.p. senza rilievo al fatto che esso sia o non sia anche amministratore. Nel caso delle società di capitali invece la verifica si sposta sulla figura dell'amministratore indipendentemente dal fatto che questi sia socio o non socio. Ciò premesso il qui agitato comma tre bis delimita letteralmente il dettato normativo alla figura dello "amministratore di una sola società" quindi, secondo il ricorrente tra le figure di "socio di società di persone" e quella di "amministratore" non c'è sovrapposizione. Per l'effetto un socio di società di persone che qualifica la sua società, indipendentemente dal fatto di amministrarla o meno, può investire della detta qualifica anche più di una società mentre l'amministratore di società di capitali può investire della detta qualifica solo una società ma proprio in quanto amministratore della stessa. Questa lata lettura del vincolo posto dal comma tre bis è sposata dalla stessa D.R.E.E.R. la quale, in risposta ad interpello afferma testualmente che "il limite posto....riguardi esclusivamente la qualifica di i.a.p. e le sole società di capitali". Il sig. [REDACTED] è socio di società semplice I.A.P. e, nel contempo, può, in veste di amministratore, conferire la detta qualifica alla società a r.l. qui ricorrente.

#2r) La liquidazione della sanzione è errata quindi illegittima. La fonte normativa infatti non può essere il T.U. del registro bensì la disciplina della agevolazione applicata che è la l. 25/2010 la quale prevede la semplice decadenza dalla agevolazione stessa senza comminare sanzione alcuna. Questa si giustificerebbe solo in presenza di omesso o parziale versamento della detta imposta complementare a mente del generale D. Lgs 471/97. Chiesto annullamento e vittoria di spese.

Resistenza (u)

#1u) Partendo dal dato testuale della legge, che s'esprime con la parola "amministratore", non è consentito fare distinzione tra amministratore di società di persone e amministratore di società di capitali. Poi è la interpretazione sistematico-logica che tutelerebbe la tesi e la condotta dell'Ufficio. La ratio della norma è chiaramente quella di impedire la abusiva "estensione a catena della qualifica conseguita da una sola persona fisica".

#2u) Il citato interpello non è confrontabile con quello di specie perché, proseguendo la lettura della frase citata da Ricorrente si scopre che il limite in parola non è posto al coltivatore diretto nel senso che questi può partecipare a società come socio o amministratore e trasferire, perdendoli però in proprio, i relativi benefici fiscali a tutte le società partecipate. Questa è questione diversa.

#3u) La conferita attestazione provinciale, riferita alla società esponente, di possesso della qualifica i.a.p. può avere tanti effetti amministrativi ma non può avere quello di garantire il diritto alla agevolazione fiscale qui negata perché il controllo fatto dalla Provincia non prevede il vaglio della norma questionata né la Provincia può precludere ad A.d.E. l'esercizio del potere di afre autonomi accertamenti. Ufficio chiede rigetto e vittoria di spese.

Giudizio (g)

La qualifica in parola è affatto personale e dinamica nel senso che non presuppone, come nel caso delle professioni protette o di certe attività imprenditoriali particolarmente specializzate, il possesso aprioristico di una abilitazione cioè della certificazione di abilità e conoscenze tecnico-giuridiche quale condizione preliminare all'esercizio concreto. Nel caso di specie, al contrario, detto esercizio non richiede alcun presupposto scientifico-tecnico ma la legittima acquisizione della detta qualifica richiede solo l'effettivo e concreto esercizio di attività agricola secondo certe modalità. Il possesso della qualifica è dinamico nel senso che è connaturale allo svolgimento della detta attività. Senza attività non c'è qualifica cioè non esiste uno stato di "abilitazione" indipendente dall'esercizio effettivo.

Ciò premesso si capisce meglio perché il legislatore abbia inteso circoscrivere, con il comma tre bis, la possibilità di riverberare in ambito societario l'effetto di una attività, svolta personalmente, come quella di coltivare direttamente o amministrare una società che esercita attività agricola. Il fulcro sta nella persona e non nella società. La persona è unica e può esercitare solo unitariamente mentre, è ovvio, essa può essere socio semplice o socio amministratore di più di una società. Qui si innesta la distinzione tra tipologie societarie.

Nelle società semplici e di "persone" ogni socio, di solito, partecipa direttamente alla gestione cioè lavora attivamente quindi basta che ci sia un socio che lavora la terra in nome e per conto della società personale che questa acquista la qualifica i.a.p.. Se la persona è socia di più società riverbererà pluralità di qualifiche su diverse società rimanendo influente o indifferente se rivesta anche o non rivesta, in una o più di dette società, la carica di amministratore.

Nelle società di capitali, invece e di solito, al socio non è richiesto, dalla natura della società, di essere anche socio lavoratore (a parte il caso delle cooperative che però qui non rileva). Perciò la legge si focalizza sulla figura dell'amministratore per identificare quel soggetto persona fisica in grado di riverberare sulla società la sua qualità di lavoratore agricolo professionale. Poiché però nella società capitalistica all'amministratore non è chiesto di svolgere direttamente e personalmente le attività operazionali ed esecutive ma solo di organizzare i diversi fattori della produzione utilizzando il capitale messo in società, può facilmente presentarsi il caso che una stessa persona fisica rivesta la carica di amministratore in pluralità di società dal momento che la attività meramente organizzativa e decisionale che gli è richiesta non sia, di solito, esercitabile fisicamente in via esclusiva cioè al servizio di una sola società. Si presenta così il caso di un amministratore di società di capitali che riveste legittimamente pluralità di cariche simili senza che ciò costituisca circostanza illecita né prassi inverosimile. La possibilità di abuso nella illimitata e sospetta prodigalità da parte di persona fisica i.a.p. in capo a pluralità di società è patente. A scopo quindi meramente preventivo e deterrente la legge prevede che quando l'irraggiamento della qualifica dalla persona fisica verso la società sia radicata nel suo rivestire la carica di amministratore, detto irraggiamento debba essere unico cioè possa avvenire una volta pro capite.

La conclusione è vicina. La parola "amministratore" contenuta nel comma tre bis, pur non soffrendo di specificazione alcuna quindi, in termini letterali, possa attribuirsi a alla carica rivestita in qualunque tipo di società, la interpretazione sistematica della stessa alla luce delle prefate considerazioni sistematico-logiche va intesa nel senso che la limitazione è indirizzata solo agli amministratori di società di capitali.

Diversamente si cadrebbe nella contraddizione rappresentata dalla possibilità concessa pacificamente ad un socio di società di persone di irradiare la detta qualifica all'indirizzo di pluralità di società personali. In esse infatti diviene così irrilevante che egli sia o non sia amministratore in una o in più società perché se, ad esempio, nella snc A egli è solo socio e nella snc B egli è socio amministratore la interpretazione letterale del detto comma gli impedirebbe di riverberare la qualifica i.a.p. anche sulla società A ma ciò non risulta alla interpretazione di entrambe le parti qui convenute. Nel caso di specie dunque il sig. [REDACTED] può attribuire la questionata qualifica alla società semplice in virtù del solo fatto di esserne socio mentre può contemporaneamente e parallelamente fare lo stesso con la società ricorrente perché di essa egli ne è amministratore. Il fatto che sia anche amministratore della società semplice rimane dunque un fatto

secondario e non preclusivo in quanto "coperto" o "escluso" dal fatto di essere prima che amministratore anche socio.

La novità e particolarità della questione unita alla oggettiva divergenza di opinioni radicata in organi ufficiali della P.A. giustificano la compensazione delle spese.

La Commissione,

pqm


accoglie il ricorso e compensa le spese.

Modena 21/11/16

IL RELATORE


(Dott. Frio Roteglia)

IL PRESIDENTE


(Dott. Francesco Mottola)



